



COMUNE DI URGNANO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 28/10/2025

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 in data 28/10/2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al Regolamento Statale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge Regionale n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, al Regolamento Regionale di attuazione del Titolo VI bis della medesima legge regionale relativo a “Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre” del 14 giugno 2022 n. 4, e successive loro modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito locale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme, oltre che a disciplinare i servizi cimiteriali.

2. Trova applicazione l'art. 7bis dell'allegato 1 della Legge 28 febbraio 2001 n. 26 *(Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990.)*

3. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67Bis della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 4/2019;

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia;

Art. 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Per l'espletamento di tali compiti il Sindaco si avvale dei Responsabili di Area, così come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19 febbraio 2020.

2. Spettano al Responsabile di Area o suo delegato, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa

l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

3. Il Comune provvede in via esclusiva e secondo le forme di gestione previste dalla normativa vigente, anche mediante affidamento a soggetti pubblici o privati, alle seguenti attività:

- a) inumazione ed esumazione, con relativo scavo e richiusura delle fosse;
- b) tumulazione ed estumulazione da colombari, ossari e nicchie cinerarie;
- c) dispersione in ossario comune, cinerario comune e giardino delle Rimembranze;
- d) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, fontane, pozzetti, fognature, servizi igienici, porticati, monumenti del Comune e campi di sepoltura;
- e) falciatura dell'erba nei campi e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio afferente il verde pubblico cimiteriale comprendente le aiuole, i tappeti erbosi, la cura delle alberature e delle siepi non appartenenti alle sepolture private;
- f) sgombero della neve nei viali;
- g) demolizione delle sepolture private laddove pericolanti, fatiscenti, **abbandonate** o scadute e prive dei requisiti di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale 4/2022, con estumulazione dei defunti e rimozione e smaltimento dei relativi materiali, in caso di inerzia del concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei medesimi nei modi stabiliti dal successivo art. 117.

4. I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere gestiti nelle altre forme di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 3 Gestione e vigilanza delle attività funebri e cimiteriali, custodia dei cimiteri e responsabilità.

1. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.

2. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

3. Il Comune assicura la custodia delle strutture cimiteriali, che sono beni demaniali e le relative aree sono soggette ad uso ordinario collettivo. L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale; conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe e cappelle di famiglia grava esclusivamente sui singoli proprietari.

4. Il Comune non assume responsabilità per danni, furti o atti vandalici arrecati a tombe, cappelle, lapidi, arredi e suppellettili funerarie, quando tali eventi non siano imputabili a negligenza, imperizia o omissione dei doveri di custodia e vigilanza da parte dell'ente. Nei casi in cui venga accertata una colpa grave o un'omessa vigilanza da parte del Comune, quest'ultimo potrà

essere ritenuto responsabile nei limiti previsti dagli artt. 2043 e 1229 del Codice Civile. Resta ferma la facoltà per il danneggiato di agire giudizialmente a tutela dei propri diritti.

5. L'Ente cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio cimiteriale o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

6. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

7. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed a quanto eventualmente previsto nella singola autorizzazione ai lavori. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

8. Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, ovvero, concessione a terzi.

9. È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali.

10. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario all'interno del cimitero e nelle aree esterne di pertinenza.

Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla normativa vigente e quelli specificati nel presente regolamento.

2. Sono gratuiti i servizi di deposizione di ossa o ceneri in ossario comune e cinerario comune.

3. Esclusivamente per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti e bisognose residenti nel Comune, tra i servizi gratuiti è ricompreso il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura, sepoltura a sistema di inumazione in campo comune e successiva esumazione), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari

dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto di terzi. Tali somme dovranno essere rimborsate al Comune entro 30 giorni dalla richiesta, che potrà essere indirizzata anche a uno solo dei familiari, restando salvo il diritto di regresso tra gli obbligati ai sensi dell'art. 1299 del Codice Civile (regresso tra condebitori).

6. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (intendendo per "familiari" il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'art 74 e seguenti del codice civile), il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivalet delle spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

7. In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

8. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

9. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetnine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza. Non sono ammessi contenitori non biodegradabili.

10. Tutti gli altri servizi e le forniture erogate, sia che siano a domanda individuale sia che siano disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale. Il pagamento, di norma, deve precedere l'erogazione del servizio.

11. In caso di particolare disagio socio economico, previa valutazione del competente Servizio Sociale, potrà essere accordata la dilazione del pagamento per la sola concessione dei manufatti e delle aree e il loro rinnovo. In relazione all'importo da versare, la rateazione dovrà essere contenuta in un numero massimo di quattro rate e non potrà avere durata superiore a un anno.

12. La Giunta comunale può prevedere l'applicazione maggiorata, nel limite del 50%, delle tariffe, per i defunti non residenti o in presenza di servizi richiesti da altri Comuni o Enti, fatta salva la stipulazione di apposite convenzioni.

13. Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'Istat.

Art. 5. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che viene compilato dagli addetti al servizio cimiteriale, anche per fornire informazioni sulle sepolture.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) le tariffe dei servizi cimiteriali;

d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI, DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA.

Art. 6. Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con defunto o da loro delegato; in mancanza di essi, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso. Tale dovere si estende anche ai nati morti.
3. La dichiarazione è fatta su apposito modulo contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e vistata dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7. Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante entro ventiquattro ore dal decesso deve fare denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
2. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo deve provvedere anche alla denuncia della causa presunta o, in alternativa, chiederne la compilazione al medico curante.
3. A norma dell'art 15 del DPR 285/1990, qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 230. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ATS dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Art. 8. Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da medico designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico incaricato provvede alla visita necroscopica, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte.
2. In esito alla visita, il necroscopo compila l'apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale.
3. Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivata da reato, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da un suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda ISTAT che il certificato necroscopico.

5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il Sindaco o suo delegato, udito il competente servizio dell'ATS, può autorizzare il responsabile dell'Ufficio Stato Civile a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

Art. 9. Referto all'autorità giudiziaria

1. Il medico che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 365 del Codice penale e 334 del codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ATS competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'ATS incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11. Termini di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonea strumentazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990 o quando ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l'ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

3. Il termine di cui al comma 1 deve essere protratto fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa e di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte con idonea strumentazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 12. Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di sorveglianza di cui all'art. 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'ATS prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 13. Deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

8. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta in camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 14. Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertando che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di polizia mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti ed i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/90 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'ATS con le modalità indicate nel citato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15. Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio dell'ATS per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando dalla scheda di morte risulta la presenza di una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente per il quale viene effettuato.

Art. 16. Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.
2. Il rilascio è subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; di esse si deve sempre garantire l'identificazione mediante una apposita targhetta con le relative generalità applicata in modo visibile a parte della salma, e comunque agli atti che la accompagnano.
3. Si rinvia agli artt. 41 e 43 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 17. Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 Dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409 e dalle altre leggi che regolano la materia.

Art. 18. Autopsie e trattamenti conservativi

1. Il Comune dispone di una sala autoptica, avente le caratteristiche di cui all'art. 66 D.P.R. n. 285/1990, e alle normative regionali di riferimento, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dalle autorità competenti, da eseguirsi, di regola, su salme di persone decedute nell'ambito del territorio comunale. Il Comune dispone altresì di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Tali

servizi possono essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione previo parere del competente servizio dell'ATS. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare, in apposita dichiarazione, il procedimento che intende eseguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è eseguito da personale tecnico competente, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

4. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV - FERETRI

Art. 19. Deposizione del cadavere nel feretro

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione di madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Quando la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Qualora il cadavere risulti portatore di radioattività, è fatto obbligo attenersi alle indicazioni fornite dai competenti servizi di ARPA. e ATS per evitare la contaminazione ambientale e degli operatori.

Art. 20. Verifica e chiusura feretri

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 4/2022.

Art. 21. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e alla normativa sovracomunale vigente.

2. In genere, i feretri destinati ad inumazione sono confezionati con la sola cassa di legno, in conformità alle norme vigenti; qualora nel cimitero giungano feretri realizzati con duplice cassa,

di legno e di zinco, se quest'ultima è posta all'esterno, dovrà essere rimossa prima dell'inumazione. Qualora sia interna al feretro, dovranno essere praticati dei tagli sulla stessa.

3. Per l'inumazione, l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m. ie ai sensi della normativa sovracomunale vigente;

4. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, viene valutato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o del competente servizio dell'ATS ove richiesto, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

5. Qualora la salma provenga da altro Comune, gli operatori cimiteriali verificano la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

6. La cassa in legno e la cassa in metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna della cassa, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice al fine di evitare eventuali contestazioni.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, previsti dalla normativa vigente, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22. Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo precedente per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, alle condizioni e secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 23. Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata, in osservanza delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2022, apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 24. Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma o del cadavere dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco

4. I familiari del defunto o loro delegati devono concordare anticipatamente con gli Uffici comunali (Polizia Locale e Stato Civile) l'orario e il percorso del trasporto funebre. L'ufficio di Polizia Locale adotta gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Per motivi di viabilità il Comando di Polizia Locale potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 25. Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26. Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.

2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

3. Il Comune, ove necessario, si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, alle condizioni e secondo le modalità di cui al precedente art. 4, nei seguenti casi:

- a) servizio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari,
- b) servizio obbligatorio di trasporto, di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico; qualora il trasporto sia richiesto dalla Pubblica Autorità, il Comune si rivale delle spese sostenute sull'Autorità che ha richiesto l'intervento.

4. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, a rotazione, di soggetti che esercitano l'attività funebre all'uopo incaricati e secondo i prezzi convenuti.

Art. 27. Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposito provvedimento comunale che disciplina le modalità operative del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio di Stato Civile dai familiari del defunto o loro delegati. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio dello Stato Civile cura la riscossione di tutte le somme dovute in base al tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. L'ufficio di Stato Civile fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, fornisce i chiarimenti richiesti e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 28. Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto dei feretri deve, in ogni caso, avvenire in modo conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa statale e regionale in materia, nonché accompagnato dai prescritti documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento.

Art. 29. Riti religiosi

1. Presso il cimitero è autorizzato il servizio di assistenza religiosa durante la sepoltura.
2. La presenza dei sacerdoti della chiesa cattolica o dei ministri degli altri culti di cui all'articolo 8 della Costituzione, per il rito religioso e per l'accompagnamento funebre, è richiesta direttamente dai familiari.
3. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo strettamente necessario alla cerimonia religiosa.
4. Qualora i dolenti non volessero avvalersi dell'assistenza religiosa di cui ai commi precedenti è possibile, previa richiesta scritta al Responsabile del servizio cimiteriale, effettuare commemorazioni del defunto, per un tempo non superiore a 60 minuti, presso il piazzale antistante il cimitero (Urgnano e Basella) o al cimitero del Capoluogo nello spazio coperto tra la V e la VI arcata loculi (colombari).

Art. 30. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. E' fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 16.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 31. Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 32. Trasporti all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero si fa rinvio agli art. 27 del D.P.R. n. 285/1990 nel caso in cui il trasporto avvenga da o verso uno Stato che abbia aderito alla Convenzione Interstatale di Berlino approvata e resa esecutiva con R.D. 1.7. 1937, n. 1379; oppure nel caso di Stato non aderente si rinvia gli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.
2. Il Sindaco rilascia le autorizzazioni per il trasporto di cadaveri da o per altro Stato estero, così come previsto da D.P.C.M. 26 maggio 2000.

Art. 33. Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati.
2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri e di resti mortali.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 36 DPR n. 285/1990 e s.m.i.

TITOLO III - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Art. 34. Disposizioni generali – Vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 75 della Legge Regionale n. 4/2019 il comune provvede al servizio di seppellimento presso i cimiteri comunali denominati:
 - a) Ugnano (Via Provinciale)
 - b) Basella (Via Manzù).
2. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.
3. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990, del Regolamento Regionale n. 4/2022 e di quanto previsto dal presente Regolamento.

4. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco.
5. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, con le forme di gestione riconosciute adeguate tra quelle previste dalla legge.
6. Competono al personale addetto al cimitero, ovvero a personale all'uopo incaricato dal Comune, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, dispersione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di frutti del concepimento e di resti anatomici.
7. Le tumulazioni e le estumulazioni da tombe e cappelle di famiglia possono essere eseguite da imprese private, in possesso dei requisiti di legge, incaricate dagli interessati, fatto salvo l'obbligo di presenza del custode cimiteriale e previa autorizzazione dei competenti Uffici Comunali. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 100 e seguenti.

Art. 35. Reparti del cimitero

1. I reparti del Cimitero vengono definiti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui al successivo art 41.

Art. 36. Reparti speciali

1. All'interno del cimitero potrà essere previsto un reparto speciale, individuato dal piano regolatore cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. Gli oneri per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Responsabile di Area competente, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 37. Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e frutti del concepimento, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri di:
 - a) Coloro che sono deceduti nel territorio di questo Comune;
 - b) Ovunque deceduti ma che, in vita, abbiano avuto la residenza anagrafica in questo Comune;
 - c) Coniuge, convivente more uxorio e parenti di primo e secondo grado di defunti già sepolti, con concessioni in atto, nel cimitero di questo Comune, e più precisamente:
 - Parenti di primo grado: genitori, figli;
 - Parenti di secondo grado: fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli);
 - d) Nati morti e frutti del concepimento i cui genitori abbiano diritto ai sensi del presente articolo;

- e) Nati in questo Comune e nati in altri comuni purché dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile di Ugnano, anche se residenti altrove al momento della morte;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di nascita e di morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri, i nati morti e frutti del concepimento, i resti mortali, i resti ossei e le ceneri di persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione (tomba o cappella di famiglia).
3. L'amministrazione comunale può autorizzare, su richiesta motivata o di sua iniziativa, la sepoltura di salme in deroga al comma 1.

Art. 38. Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Le operazioni cimiteriali e gli atti cimiteriali si effettuano anche a richiesta di uno solo dei familiari, il quale si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità sulla titolarità del soggetto con il quale tratta.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i soggetti di cui all'art. 35 del Regolamento regionale 4/2022.

Art. 39. Ricevimento presso il cimitero

1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti ossei e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. Gli uffici Comunali trasmettono tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e il luogo in cui devono essere sepolti.
3. Per il ricevimento dei feretri, delle cassette contenenti i resti e delle urne cinerarie è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
4. Nel caso di consegna al cimitero di feretro senza piastrina di riconoscimento, di ceneri o di resti mortali senza indicazione delle informazioni previste, senza documenti o con documenti irregolari, il necroforo ne dispone la deposizione nella camera mortuaria o, se ceneri o resti, nel deposito mortuario, dandone immediata comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per le pratiche richieste dal caso.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 40. Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e alle sepolture in concessione ventennale.
2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le relative misure, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il Regolamento Regionale 4/2022.

3. Compatibilmente con le esigenze dei campi ad inumazione decennale, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n. 285/90.

Art. 41. Piano Regolatore cimiteriale

1. L'utilizzo delle aree all'interno dei cimiteri è disciplinato da un piano cimiteriale aggiornato periodicamente dall'Amministrazione comunale, al quale sarà data adeguata pubblicità. Esso può prevedere, oltre alle aree destinate alla sepoltura, aree per la sosta e la socializzazione dei visitatori e spazi per la realizzazione di iniziative che valorizzino la memoria collettiva e gli aspetti storici e culturali dei cimiteri.

2. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

CAPO III - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 42. Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle, sulle lapidi di colombari, ossari e cinerari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica. È severamente vietata l'illuminazione ad olio o a cera. È altresì vietata l'apposizione di elementi illuminanti a batteria.

Art. 43. Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione del responsabile del servizio.

2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusiva.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in concessione il servizio.

Art. 44. Procedura di allacciamento e abbonamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato al Comune o al Concessionario del servizio.

2. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune o dal concessionario del servizio.

3. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressione il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

4. Il servizio è a pagamento. Il relativo canone è distinto tra costo di nuovo allacciamento e canone annuo; il canone annuo comprende tutte le spese di esercizio, la manutenzione, la sostituzione delle lampadine e il costo di spedizione dell'avviso di scadenza.
5. Il pagamento del canone avviene tramite spedizione diretta del bollettino oppure tramite altra modalità che l'Amministrazione o il Concessionario del servizio ritenesse più opportuna, previa idonea comunicazione agli interessati. La comunicazione viene recapitata all'ultimo domicilio dichiarato dell'abbonato.
6. Nel caso di ripristino di un allacciamento, disdetto o disattivato d'ufficio, vengono addebitate le spese di riallacciamento e del canone annuo.
7. Nel caso di mancato pagamento, dopo il sollecito scritto, si procederà d'ufficio alla disattivazione del punto luce.
8. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 45. Inumazione

1. Per inumazione si intende la sepoltura di feretro nella terra.
2. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
3. Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 21 del Reg. reg. n. 4/2022.
5. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; non è consentita la proroga di tale durata e non sono soggette a concessione cimiteriale.
6. Le sepolture per inumazione in concessione hanno durata ventennale; non è consentita la proroga di tale durata.
7. In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 74 e 75 del DPR 285/1990 e art. 21 Reg. reg. n. 4/2022, ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
8. L'inumazione di arti, feti e prodotti del concepimento avviene solo con cassette di legno idoneamente dimensionate.
9. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.

10. È dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 46. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo ad inumazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un supporto, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale è applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Decorso il periodo di 9 mesi ed entro 12 mesi dall'inumazione, a delimitazione della fossa, a cura e spese della famiglia devono essere apposti lapide e cordonato in pietra naturale, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 72 e dall'allegato 2 al presente regolamento.
3. La superficie della sepoltura dovrà essere totalmente drenante, non è pertanto consentito apporre lastre o quant'altro che ne impedisca la permeabilità. A cura e spese degli interessati sono consentiti il posizionamento di piccoli vasi e la messa a dimora di fiori e piccoli arbusti, la cui altezza non dovrà mai superare l'altezza della lapide; è altresì consentita la posa di sassi bianchi.
4. La sepoltura dovrà essere sempre ben tenuta e ordinata a cura e spese degli interessati, con particolare riguardo alla potatura di fiori e arbusti e alla rimozione di erbacce.
5. Non è consentita l'apposizione qualsiasi tipo di manufatto non rispondente a quanto stabilito nel presente regolamento (es. erba sintetica, monumenti, lastre, ecc); sulla lapide è consentita l'apposizione della fotografia del defunto, a cura e spese della famiglia.
6. L'installazione di qualsiasi tipo di manufatto in violazione dei commi precedenti è soggetta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi. In difetto si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese nei confronti dei contravventori, nei modi stabiliti dal successivo art. 117.
7. Per le operazioni di cui sopra è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale;

Art. 47. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo di mineralizzazione

1. Ogni fossa nel campo di mineralizzazione è contraddistinta da un supporto, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
2. Il rivestimento delle fosse in campo di mineralizzazione è di solo prato. Non sono consentiti manufatti propri o modifiche alla copertura delle fosse.
3. È dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 48. Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei e urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree, per conservarvi le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come integrate dal Regolamento Regionale n. 4/2022 (art. 22, art. 23 e allegato III).
4. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato e ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas e devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per cento.
6. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini e, se trattasi di tombe ipogee, di viali e vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo delle tombe deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto e pertanto non può essere inferiore a cm. 85.
7. Le tumulazioni in tombe prive di libero accesso al feretro sono autorizzate solo previo adeguamento del manufatto alle normative vigenti, anche eventualmente per mezzo di ampliamento, se lo spazio lo consente, realizzando l'accesso da vestibolo necessario per la movimentazione dei singoli feretri; a tal fine dovrà essere richiesta la concessione onerosa dello spazio necessario. In assenza di adeguamento del manufatto e alla scadenza delle concessioni le medesime non possono essere rinnovate.
8. I colombari vengono concessi unicamente per la prima tumulazione di un feretro o di un'urna cineraria. Un colombario può contenere un solo feretro. In un loculo in cui sia già tumulato un feretro è consentita l'aggiunta di un'urna cineraria o, in alternativa, di una cassetta contenente resti, purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art.22 comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2022. In un loculo in cui sia già tumulata un'urna cineraria è consentita in aggiunta la tumulazione di un solo feretro, purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art.22 comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2022. È compito del custode del cimitero stabilire se lo spazio è sufficiente ed è severamente vietato ridurre l'ingombro delle casse, delle cassette o delle urne per guadagnare spazio. In caso di estumulazione anticipata del feretro si dovrà procedere contestualmente all'estumulazione dell'eventuale urna o cassetta resti ed il colombario concesso cadrà nella libera disponibilità del comune, senza diritto ad alcun rimborso o restituzione, pertanto non è consentita l'estumulazione di un feretro prima della scadenza per far posto ad un altro feretro o ad una o più urne o cassette resti.
9. In assenza di feretro, in alternativa a quanto disposto dal precedente punto, in un colombario è consentita la tumulazione di sole urne cinerarie, con eventuale aggiunta di cassette contenenti resti, in numero non superiore a quattro in totale; non è consentita l'estumulazione di una o più cassette resti prima della scadenza per far posto ad una o più urne o cassette resti di altri defunti.
10. Gli ossari possono essere assegnati in concessione solo per tumularvi cassette contenenti resti ossei. Gli ossari possono essere richiesti solo al momento dell'esumazione o estumulazione del feretro. In un ossario già contenente una cassetta resti, è consentita la tumulazione di un'ulteriore cassetta contenente resti o di un'urna cineraria, purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art.22 comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2022. È compito del custode del

cimitero stabilire se lo spazio è sufficiente ed è severamente vietato ridurre l'ingombro delle cassette o delle urne per guadagnare spazio.

11. In una nicchia contenente un'urna cineraria, è consentita la tumulazione di un'ulteriore urna, purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art.22 comma 4 del Regolamento Regionale n. 4/2022. È compito del custode del cimitero stabilire se lo spazio è sufficiente ed è severamente vietato ridurre l'ingombro delle urne per guadagnare spazio.

12. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

Art. 49. Deposito temporaneo

1. A richiesta degli interessati il feretro può essere provvisoriamente tumulato in un colombario assegnato dal comune, senza possibilità di scelta della posizione né dell'arcata.

2. Il deposito provvisorio ha la durata massima di 1 anno, non rinnovabile, dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione;

3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto o hanno ottenuto l'uso di un'area allo scopo di costruirvi una tomba o cappella di famiglia;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
- c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
- d) per le salme oggetto di opposizione al diritto di sepolcro.

4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

5. Il concessionario è responsabile della manutenzione del loculo provvisorio e delle spese di estumulazione e ripristino alla scadenza della concessione.

6. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione, si provvede d'ufficio, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

7. È consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione, si provvede d'ufficio all'estumulazione, previa diffida, al conferimento in ossario comune o cinerario comune a spese del concessionario inadempiente.

8. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50. Esumazioni ordinarie

1. Per esumazione ordinaria si intende l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
3. Le esumazioni ordinarie si svolgono di norma nei mesi da ottobre ad aprile. Può essere richiesta la presenza di personale ATS qualora il responsabile del servizio ne ravveda la necessità.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza annuale.
5. È compito del necroforo comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
6. Nel caso di mancata mineralizzazione, al momento dell'esumazione ordinaria i resti mortali possono essere avviati a cremazione oppure essere trasferiti in campo di mineralizzazione.
7. Nel campo di mineralizzazione è consentito l'utilizzo di additivi che possano abbreviare il periodo di permanenza nella fossa. Il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è fissato in due anni nel caso in cui si ricorra all'impiego di additivi biodegradanti, in cinque anni in caso contrario.
8. Se il cadavere esumato risulta completamente mineralizzato, i resti possono essere avviati a cremazione, essere deposti nell'ossario comune o essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, colombari, tombe o cappelle di famiglia in concessione.
9. Nel caso di mancato interesse da parte dei familiari il Comune procede d'ufficio al trattamento previsto circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, che di norma consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune e alla inumazione dei resti in campo di mineralizzazione, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei modi stabiliti dal successivo art. 117.
10. Nei casi di cui all'art. 4 commi 1 e 3 del presente regolamento (servizi gratuiti), oltre a quanto già previsto al punto precedente, rimane facoltà del Comune di avvalersi di quanto previsto dall'art. 82 comma 2 del DPR 285/1990.
11. Entro il 30 giugno di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria. Gli elenchi dovranno essere resi disponibili mediante affissione nella bacheca presente all'ingresso del cimitero e dovranno essere resi consultabili sul sito web del comune.
12. L'inizio delle operazioni programmate di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'ingresso del cimitero ed eventualmente con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture;

13. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 51. Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza; esse possono avvenire nei casi di seguito riportati:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) a richiesta dei familiari o aventi titolo e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso od altro cimitero;
- c) per cremazione, su richiesta dei familiari.

2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da ottobre ad aprile. Può essere richiesta la presenza di personale ATS qualora il responsabile del servizio di custodia ravveda la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. Quando, prima dell'esumazione, si accerti che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ATS alle operazioni di esumazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

5. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

Art. 52. Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione.

2. Le operazioni di estumulazione devono avvenire preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile.

3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato, i resti possono essere avviati a cremazione, essere deposti nell'ossario comune o essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, colombari, tombe o cappelle di famiglia in concessione.

4. È compito del necroforo comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

5. Nel caso di mancata mineralizzazione, al momento dell'estumulazione ordinaria i resti mortali possono essere avviati a cremazione oppure essere trasferiti in campo di mineralizzazione. Nel campo di mineralizzazione è consentito l'utilizzo di additivi che possano abbreviare il periodo di permanenza nella fossa. Il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è fissato in due anni nel caso in cui si ricorra all'impiego di additivi biodegradanti, in cinque anni in caso contrario.

6. Nel caso di mancato interesse da parte dei familiari il Comune procede d'ufficio al trattamento previsto circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, che

di norma consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune e alla inumazione dei resti in campo di mineralizzazione.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è possibile procedere all'estumulazione ordinaria. Gli elenchi dovranno essere resi disponibili mediante affissione nella bacheca presente all'ingresso del cimitero e dovranno essere resi consultabili sul sito web del comune.

8. L'inizio delle operazioni programmate di estumulazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'ingresso del cimitero ed eventualmente con cartellini di segnalazione sulle singole sepolture;

9. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

Art. 53. Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione. Essa può essere disposta:

- a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) per cremazione, su richiesta dei familiari;
- c) su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero;
- d) per motivi di natura igienico-sanitaria.

2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura sono effettuate previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su istanza degli interessati.

3. Può essere richiesta la presenza di personale ATS qualora il responsabile del servizio ravveda la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ATS alle operazioni di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

4. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

Art. 54. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente solo nei casi stabiliti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono a carico del richiedente. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 83 del DPR n. 285/1990, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 55. Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni promosse d'ufficio sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario, in colombario, in tomba o cappella di famiglia. È consentita la cremazione delle ossa su richiesta e con oneri a carico dei familiari.
2. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è disposta dal Responsabile del Settore competente.

Art. 56. Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode seppellitore che provvede a consegnarli all'economo del Comune il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in apposito registro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 57. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Responsabile di Area competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di ristrutturazione, di cambio di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il quarto grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
2. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di asportare dal cimitero gli ornamenti delle sepolture che non abbiano valore artistico o storico. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.
3. Le fotografie vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro la data di esumazione o estumulazione.

CAPO VI - CREMAZIONE

Art. 58. Forno crematorio

1. Il Comune non è dotato di forno crematorio.

2. Il servizio di cremazione è a pagamento, fatti salvi i casi di indigenza per i quali il pagamento del servizio è a carico del comune di residenza del defunto, secondo quanto stabilito dal precedente art. 4 (Servizi gratuiti e a pagamento).

Art. 59. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, alla Legge n. 130/2001 ed al Regolamento Regionale n. 4/2022 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile quale ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.

3. Nel caso di morte segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla-osta rilasciato da quest'ultima deve recare la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 60. Controlli e sanzioni relativi alla cremazione

1. È demandato all'ufficio di Stato Civile, coadiuvato del Comando Polizia Locale, il controllo periodico, anche a campione, della corretta conservazione delle urne cinerarie oggetto di affidamento presso l'abitazione dichiarata e nel luogo indicato.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile, le autorità sanitarie, i pubblici ufficiali sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all'art. 411 del codice penale.

3. Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento in merito all'osservanza delle prescrizioni in materia di affidamento e dispersione delle ceneri di cui al Regolamento Regionale n. 4/2022 e alla Legge n. 130/2001, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, salvo che non costituiscano presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del codice penale.

Art. 61. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi individuati dal Comune, ai sensi dell'art. 63, può essere rilasciata solo se il defunto o i suoi familiari ne hanno manifestato la volontà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 130/2001.

2. La volontà del defunto può esprimersi esclusivamente attraverso:

a) una disposizione testamentaria;

b) l'iscrizione ad un'associazione che ha tra i propri fini la cremazione. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell'associazione;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 62. Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria non può che contenere le ceneri di un solo defunto e deve portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria, in ossario o colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero nell'area denominata "giardino delle Rimembranze" o nel cinerario comune ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso, in ossequio a quanto disposto dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 33/2009 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022.
3. Qualora gli aventi diritto non abbiano indicato alcuna delle destinazioni tra quelle di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

Art. 63. Dispersione e affidamento delle ceneri

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 33/2009 e dal Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
3. La dispersione avviene in area appositamente individuata all'interno del cimitero e denominata "Giardino delle Rimembranze".
4. Per le operazioni previste dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

CAPO VII - NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 64. Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso e sul sito web del Comune. All'interno di detto orario si effettuano le visite ai defunti, il trasporto delle salme ed i funerali, così come disciplinati da apposita ordinanza Sindacale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante segnale acustico dieci minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

Art. 65. Disciplina d'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

- a) agli animali, per ragioni di decoro, igiene e quiete, ad esclusione di quelli che abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o diversamente abili;
- b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o accattonaggio.
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. La Giunta Comunale, con proprio atto, potrà stabilire i criteri e le modalità atte ad ottenere il rilascio di un permesso che consenta, per motivi di salute che comportino difficoltà di deambulazione e ove possibile, la visita alle sepolture di familiari a mezzo di autoveicoli.

4. I fioristi, i marmisti, le imprese edili e chiunque abbia necessità di accedere al cimitero per l'esecuzione di lavori sui manufatti e/o sulle aree concesse, con o senza automezzi, deve munirsi di autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 100 comma 4 del presente regolamento. È tassativamente vietato l'accesso al cimitero in assenza di autorizzazione o in difformità a quanto preventivamente autorizzato.

5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 66. Divieti speciali - sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, monopattini, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti,
- f) accumulare neve sui tumuli altrui o nei vialetti;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

k) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

m) l'assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;

n) svolgere qualsiasi tipo di attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona antistante l'ingresso del cimitero.

3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato ad uscire immediatamente, dal personale addetto al cimitero; il personale ha l'obbligo di segnalare il fatto agli agenti della forza pubblica o all'Autorità Giudiziaria, per i provvedimenti di competenza.

4. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Art. 67. Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo ad una numerosa partecipazione di pubblico, deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Polizia Locale che predisporrà quanto necessario per la sicurezza pubblica.

Art. 68. Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al protocollo comunale.

CAPO VIII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 69. Identificazione delle sepolture e ornamentazioni.

1. Come previsto dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 4/2022 ogni fossa di inumazione, loculo (colombario), tomba o nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Le lapidi di chiusura di colombari, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo di carrara bianco di prima scelta ed il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide. Qualora vengano poste lapidi di diverso materiale, il Comune, previa diffida, procederà alla loro rimozione, con spese di rimozione e fornitura di nuova lapide in marmo di Carrara bianco di prima scelta a carico dei contravventori.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del presente regolamento, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione, a pena di decadenza della concessione, a cura e spese degli interessati devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche di cui al comma 1.
4. Sulle lapidi è ammessa l'apposizione lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
5. È altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nella sepoltura purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.
6. È inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi di fotografie di defunti non tumulati nella sepoltura, purché parenti entro il terzo grado del defunto tumulato. In tal caso dovrà essere applicata o incisa, a cura e spese degli interessati, l'iscrizione "a ricordo".
7. L'Amministrazione Comunale può imporre l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti qualora ne venga rilevata la precarietà, la pericolosità o l'incuria. In difetto si procederà d'ufficio con diritto di piena rivalsa a rimborso delle spese sostenute nei confronti del concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, nei modi stabiliti dal successivo art. 117.
8. Fanno fede inoltre tutte le disposizioni riportate nel contratto di concessione e nel piano regolatore cimiteriale.

Art. 70. Costruzione, ornamentazioni delle tombe e cappelle di famiglia

1. La realizzazione di tombe e cappelle di famiglia deve rispettare le norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 42 del 20-2-2018 e s.m.i). l'edificio deve garantire stabilità e durabilità nel tempo, da assicurare attraverso una costante attività di manutenzione del manufatto da parte del concessionario.
2. La realizzazione e la manutenzione straordinaria delle tombe e cappelle di famiglia, come pure le varianti in corso d'opera, sono assoggettate all'acquisizione di idonei titoli abilitativi rilasciati dal competente Servizio Edilizia Privata.
3. I concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico secondo i disposti del presente articolo; i concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse. Le tombe e cappelle di famiglia di nuova costruzione devono essere progettate nel rispetto di quanto indicato nell'allegato 2 al presente regolamento.
4. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti o i viali.
5. La richiesta di permesso di costruire, o altro titolo edilizio idoneo, deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dal rilascio della concessione, a pena di decadenza della stessa e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Per la costruzione di tombe di famiglia: progetto delle camere in muratura e del monumento (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con l'indicazione del numero di feretri che

potranno essere accolti, dei particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e con l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore. Di norma l'altezza del piano del monumento funebre deve essere di 20 cm dalla quota di calpestio del viale/vialetto adiacente o dalla quota marciapiede se esistente. In caso di monumenti funebri esistenti con altezze diverse dovrà essere rispettato l'allineamento preesistente, seguendo le disposizioni che saranno fornite dal Responsabile del settore Edilizia Privata. L'altezza massima della tomba comprensiva di monumento non potrà essere superiore a 1,60 metri dal piano di calpestio del viale/vialetto adiacente o dalla quota marciapiede se esistente. Esclusivamente in caso di riutilizzo di monumenti già esistenti all'interno dello stesso cimitero sarà concessa deroga rispetto alla predetta altezza massima della tomba.

- b) Per la costruzione di cappelle di famiglia: progetto e descrizione dettagliata dell'opera, con particolare riferimento ai materiali impiegati, al loro spessore e al loro collegamento; indicazione del numero di feretri che potranno essere accolti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate viste, in scala 1:20. L'altezza massima dell'edificio al colmo della copertura non potrà essere superiore a 5,70 metri e l'altezza massima in gronda non potrà essere superiore a 5,00 metri dal piano di calpestio del viale/vialetto adiacente o dalla quota marciapiede se esistente. Devono essere uniti al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, in particolar modo dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate. Deve essere indicato il nome dell'artista che assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, pittura o mosaico di rilevante importanza decorativa, se presenti.
- c) Per la ristrutturazione di tombe o cappelle di famiglia dovrà essere presentata la documentazione prevista ai precedenti punti a) e b). Per ristrutturazione si intendono l'insieme degli interventi rivolti a trasformare la sepoltura mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di sepolture esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente. In caso di ristrutturazione potranno essere mantenuti e riutilizzati i monumenti e gli elementi decorativi esistenti.

6. È fatto obbligo nella progettazione, prevedere un numero minimo di ossari pari al numero dei feretri previsti.

7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

8. La parte dentro terra del manufatto deve essere realizzata mantenendo un franco ragionevole rispetto al livello dell'eventuale falda idrica sottostante; al riguardo l'Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità rispetto ad eventuali risalite del livello della falda idrica che determinino la riduzione o l'annullamento di detto franco. Dovranno pertanto essere adottati i

necessari accorgimenti di carattere tecnico per impedire infiltrazioni di acqua all'interno del manufatto.

9. I lavori di costruzione di tombe e cappelle di famiglia devono iniziare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo e devono essere ultimati entro un anno dall'inizio dei lavori, se trattasi di tomba e entro due anni dall'inizio dei lavori se trattasi di cappella, a pena di decadenza della concessione e il ripristino dell'area. La decadenza della concessione non dà diritto ad alcun rimborso.

10. È fatto obbligo di presentare la segnalazione certificata di agibilità entro i termini di legge.

11. I concessionari di cappelle di famiglia e della cappella cimiteriale (Chiesine) sono tenuti a depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte d'ingresso alla sepoltura; il Responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato può accedere alle cappelle in qualunque momento, per controlli o esigenze di servizio.

Art. 71. Fiori e piante ornamentali

1. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale addetto alla custodia del cimitero senza alcun preavviso

2. È consentita la messa a dimora di piccole piante ornamentali.

3. La messa a dimora di piante è soggetta ad autorizzazione scritta del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

4. Sulle sepolture in campo comune è consentita la messa a dimora di arbusti, i quali dovranno essere costantemente mantenute al di sotto dell'altezza del cippo.

5. Nelle aree di pertinenza delle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente sul lato posteriore del monumento. Tali piante dovranno essere costantemente mantenute sotto l'altezza massima di mt. 1,00 dalla quota del vialetto.

6. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine. È fatto divieto di oltrepassare i limiti dell'area in concessione, di manomettere il terreno e di collocare piante che possano danneggiare i monumenti circostanti o i viali.

7. Il personale cimiteriale ha la facoltà di far rimuovere le piante e gli arbusti che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti. In caso di inadempienza e previa diffida, provvede il comune con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del concessionario o degli aventi titolo nei modi stabiliti dal successivo art. 117.

Art. 72. Materiale ornamentale – caratteristiche dei monumenti e delle lapidi

1. Dal cimitero saranno asportati d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o rischiose per l'incolumità pubblica. Tali provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

2. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.
3. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Art. 73. Obbligo di manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture è effettuata a cura e spese del concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, che sono responsabili, civilmente e penalmente, di ogni danno occorso a persone e cose determinato dalla carenza di manutenzione.
2. Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura per l'incolumità pubblica. Gli interventi di manutenzione si suddividono in:
 - a) Ordinaria: consistente nell'insieme delle azioni manutentive che hanno come scopo quello di riportare allo stato originario il manufatto, senza modificarne o migliorarne le funzioni svolte.
 - b) Straordinaria: consistente nell'insieme delle azioni manutentive, il cui scopo non è dettato da un'esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma di modificare e migliorare le funzioni svolte.
 - c) Restauro conservativo: consistente nell'insieme delle azioni manutentive volte alla conservazione e al recupero degli edifici ovvero ad un loro adeguamento funzionale, mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.
3. Nessun intervento manutentivo può essere eseguito sulle sepolture senza la preventiva comunicazione agli uffici comunali. Al di fuori degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nel caso in cui sia necessario accedere al cimitero con automezzi, tutti gli interventi sopraindicati necessitano, per essere effettuati, di un titolo edilizio abilitativo, come previsto dalla normativa in materia di edilizia.
4. Ai progetti di variante, se riguardanti modifiche sostanziali al progetto originariamente approvato, si applica la medesima disciplina di cui sopra.
5. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente nel cimitero, senza l'asportazione dei monumenti, di parte di essi o dei segni funebri. Nel caso d'impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.
6. Il responsabile della custodia vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, viene diffidato, con provvedimento del Responsabile di Area competente, ad eseguire le opere specificamente richieste entro congruo termine. In caso di inottemperanza si

procede alla dichiarazione di decadenza della concessione, secondo quanto previsto dal presente regolamento

7. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, nelle more degli interventi manutentivi sopraindicati, il Comune può mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, viene diffidato nei modi stabiliti dal successivo art. 117.

Art. 74. Epigrafi

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del presente regolamento, a cura e spese degli interessati, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione e a pena di decadenza della concessione, su tutte le sepolture è obbligatoria l'iscrizione delle generalità del defunto (nome, cognome, giorno/mese/anno di nascita e di morte).

2. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona; sono consentite espressioni o citazioni in altre lingue tra cui latino o in dialetto;

3. Oltre alle generalità del defunto le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.

4. Le epigrafi sulle lastre di marmo di colombari, ossari e nicchie cinerarie possono essere realizzate in rilievo o scolpite.

5. Le epigrafi delle tombe e cappelle di famiglia possono essere scolpite, incise o piombate oppure realizzate in rilievo bronzeo.

6. La modifica o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni del presente articolo e deve essere autorizzata dall'ufficio competente.

7. Le epigrafi in materiale o contenuto anche soltanto in parte diverso da quanto previsto nel presente articolo vengono rimosse, previa diffida, a cura del comune e a spese del concessionario.

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 75. Servizi cimiteriali

1. Le funzioni di polizia mortuaria, la vigilanza sul cimitero ed i connessi servizi sono esercitate ed i servizi assicurati dall'ufficio servizi cimiteriali.

2. È fatta salva la competenza dell'Ufficio di Stato Civile con riguardo ai permessi di seppellimento, alle autorizzazioni al trasporto ed alla cremazione, alle autorizzazioni all'affido e alla dispersione delle urne e alle autorizzazioni per esumazioni ed estumulazioni.

3. Le funzioni igienico sanitarie spettano ai competenti servizi dell'ATS, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e normativa vigente.

Art. 76. Custodi seppellitori

1. Sono compiti specifici del custode/seppellitore:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

- b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico la vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare il corteo funebre sino al luogo della sepoltura, accertandosi dell'esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, del deposito mortuario, delle cappelle di famiglia della camera mortuaria, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite ai defunti, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle sepolture non venga manomesso od asportato;
- h) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione ed esegua i lavori nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e del presente regolamento;
- i) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali, inclusa la manutenzione del verde pubblico, qualora tali servizi non siano appaltati a terzi;
- j) attenersi scrupolosamente alle norme di cui al presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
- k) fare immediato rapporto scritto al Responsabile del servizio cimiteriale di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente regolamento da chiunque compiute;
- l) segnalare all'ufficio Tecnico comunale la necessità di interventi manutentivi e delle riparazioni occorrenti ai manufatti del cimitero.

Art. 77. Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
 - c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di emergenza;
 - d) astenersi dal fumare e mangiare al di fuori di aree espressamente riservate;
 - e) aver cura delle attrezzature delle quali fa uso.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari:
 - a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) di ricevere a qualsiasi titolo, da privati o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti;
- c) di segnalare agli utenti nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, anche se non inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 78. Sepulture in concessione

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti realizzabili anche da parte del Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, a cura e spese di privati o enti.
3. Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (colombari, nicchie cinerarie, ossari), nonché tombe di proprietà comunale.
4. Alle sepolture di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà in capo al Comune.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata, ovvero, laddove richiesto, della forma pubblica amministrativa, con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano l'imposta di bollo, l'imposta di registro, se dovuta, ed ogni altra spesa contrattuale.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
 - a) la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione;
 - b) il numero di posti salma assegnati;
 - c) la durata;
 - d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività, il legale rappresentante pro tempore;

e) i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione; nel caso in cui tali dati non vengano specificati all'atto della richiesta trova applicazione l'art. 83 commi 3 e 4 del presente regolamento.

f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;

g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento, entro 10 giorni dalla richiesta, del corrispettivo vigente al momento della stipula del contratto di concessione, secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

9. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui la salma sia già stata tumulata si procede, previa diffida, all'estumulazione d'ufficio e all'inumazione della stessa in campo comune a spese dell'inadempiente.

10. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di colombari, ossari e nicchie cinerarie sino a completo esaurimento di quelli in uso.

Art. 79. Tombe e cappelle di famiglia – Cauzione

1. All'atto dell'assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia o di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune, il richiedente deve prestare cauzione provvisoria, a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.

2. La cauzione ammonta al trenta per cento del canone di concessione e viene prestata mediante versamento al bilancio comunale a mezzo strumenti di pagamento elettronico.

3. Il Comune trattiene la cauzione provvisoria nei seguenti casi:

a) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione, nel caso di assegnazione di area, o la domanda di approvazione del monumento nel caso di concessione di manufatto, entro il termine stabilito dall'art. 70 del presente regolamento, salvo il provvedimento di decadenza;

b) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine stabilito dall'art. 70 del presente regolamento, salvo il provvedimento di decadenza;

c) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza.

4. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Responsabile di Area competente, su domanda dell'interessato, successivamente alla fine dei lavori e all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

Art. 80. Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono onerose e sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975.

2. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area.

3. Ferme restando le inumazioni in campo comune ad inumazione decennale, per le quali non è richiesta alcuna concessione e non è consentita alcuna proroga, la durata delle concessioni è fissata in:

- a) Aree per tombe e cappelle di famiglia: 50 anni;
- b) Tombe Campo A cimitero del Capoluogo: 40 anni;
- c) Colombari (prima tumulazione): 40 anni;
- d) Ossari e cinerari (seconda tumulazione): 20 anni
- e) Cinerari (prima tumulazione): 40 anni;
- f) Aree per inumazione in concessione: 20 anni;

4. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni precedentemente rilasciate.

Art. 81. Rinnovo della concessione

1. Le concessioni in uso di aree per tombe di famiglia e cappelle di cui alla lettera a) dell'art. 80 possono essere rinnovate di volta in volta per un periodo di 50 anni.

2. Le concessioni in uso di tombe campo A del cimitero del Capoluogo di cui alla lettera b) dell'art. 80 possono essere rinnovate di volta in volta per un periodo di anni 40.

3. Le concessioni in uso di colombari di cui alla lettera c) dell'art. 80 non possono essere rinnovate, salvo per i loculi concessi ad uso esclusivo di tumulazione ceneri ai sensi del punto 9 dell'art 48 per cui è previsto il rinnovo per anni 20.

4. Le concessioni in uso di ossari e cinerari (seconda tumulazione) di cui alla lettera d) dell'art. 80 non possono essere rinnovate.

5. Le concessioni in uso di cinerari (prima tumulazione) di cui alla lettera e) dell'art. 80 possono essere rinnovate una sola volta per un periodo di 20 anni;

6. Le concessioni in uso di sepolture in colombari, ossari e cinerari (prima tumulazione) rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere rinnovate una sola volta al fine di raggiungere un periodo di concessione pari a 40 anni.

7. Per ciascun feretro tumulato in colombario, tomba o cappella di famiglia dovrà essere garantita la permanenza nel tumulo per almeno 20 anni. A tal proposito dovrà obbligatoriamente essere prorogata la concessione in essere fino al raggiungimento del predetto periodo.

8. Tutti i rinnovi e le proroghe sono soggetti al pagamento del corrispettivo secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.

9. Nei casi in cui sia consentito il rinnovo della concessione e in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune, previa diffida, procede all'estumulazione d'ufficio delle salme o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione, con diritto di rivalsa delle spese

sostenute nei confronti del concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, nei modi stabiliti dal successivo art. 117.

10. L'Amministrazione si riserva di non consentire il rinnovo di concessioni per sopraggiunte esigenze progettuali.

Art. 82. Rotazione delle salme nelle tombe e cappelle di famiglia

1. Per ciascun feretro tumulato dovrà essere garantita la permanenza nella sepoltura per almeno 20 anni. A tal proposito dovrà obbligatoriamente essere prorogata la concessione in essere fino al raggiungimento del predetto periodo.

2. Nelle tombe e cappelle di famiglia è consentita l'estumulazione dei feretri tumulati da almeno vent'anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altri feretri.

3. Per le operazioni indicate nei commi precedenti è dovuto il corrispettivo previsto dal tariffario approvato dalla Giunta comunale.

Art. 83. Diritto di sepolcro in tombe e cappelle di famiglia

1. Si definisce diritto di sepolcro (*jus sepulchri*) il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.

2. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

3. Il diritto d'uso delle tombe e cappelle di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- a) il coniuge;
- b) i parenti in linea retta fino al sesto grado;
- c) i collaterali entro il secondo grado;
- d) gli affini entro il quarto grado.

I legami di parentela e di affinità di cui sopra si riferiscono esclusivamente al titolare od ai titolari della concessione.

5. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.

6. Il primo concessionario e i suoi successori possono, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, in tal caso dovrà essere prodotto un estratto autentico del testamento.

7. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

Art. 84. Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'art. 49 a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 85. Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro tre mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alle salme, ai resti o alle ceneri, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri, cassette resti e urne cinerarie.

4. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

5. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 93.

Art. 86. Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.

2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri, in campi di battaglia, o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati, se previsti nel piano regolatore cimiteriale, assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati.

3. All'interno delle tombe e cappelle di famiglia la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione fatte salve le disposizioni circa le epigrafi di cui all'art. 74.

Art. 87. Limitazioni alla concessione

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.

Art. 88. Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 89. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture in colombario, ossario e nicchia cineraria

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali in colombario, ossario e nicchia cineraria avviene a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 37 comma 1.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 è consentita la concessione, a favore di persona ancora vivente al momento della richiesta, di colombario "in assegno". Tale colombario deve essere attiguo a quello occupato dal defunto e deve essere destinato al coniuge o convivente more uxorio del defunto medesimo. Il Responsabile del servizio cimiteriale, quando si verifichi una situazione di carenza di colombari, può vietare il rilascio di concessioni "in assegno".

3. Gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti e ceneri provenienti da altri cimiteri, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 37 comma 1.

4. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. I colombari, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta.

6. I colombari, gli ossari e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati all'atto della richiesta in ordine progressivo campata per campata, procedendo da sinistra verso destra osservando l'ordine di disposizione dei loculi e dall'alto verso il basso. Parimenti sono assegnati in ordine progressivo i colombari di arcata VI del Cimitero del Capoluogo.

7. Qualora pervengano più richieste relative alla medesima sepoltura, l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e ora di presentazione della richiesta.

Art. 90. Criteri di assegnazione di aree, tombe di famiglia e cappelle

1. L'assegnazione di tombe e cappelle di famiglia e la concessione di aree per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia avviene a favore:

- di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 37 comma 1;
- di chi abbia diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 comma 1.

2. Il canone di concessione delle aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle è determinato dalla Giunta comunale, insieme alle tariffe degli altri servizi e concessioni cimiteriali.
3. Per l'assegnazione di tombe non di nuova costruzione rientrate nella disponibilità del comune in seguito a rinuncia degli aventi diritto o per le quali sia stata pronunciata la decadenza della concessione, si procede mediante asta pubblica al rialzo rispetto al valore a base d'asta stabilito dall'amministrazione. Il valore a base d'asta terrà conto del pregio tecnico-artistico della sepoltura, delle condizioni di manutenzione, della posizione all'interno del cimitero e del numero di salme e resti che possono esservi tumulati. Oltre alla somma offerta per la tomba, il concessionario dovrà corrispondere anche la tariffa prevista per la concessione. Dell'asta pubblica è dato avviso sul sito istituzionale.
4. Scaduto il termine di presentazione delle domande viene stilata una graduatoria; in caso di parità di punteggio tra gli offerenti si procederà per sorteggio.
5. Le richieste non soddisfatte non saranno comunque tenute in graduatoria per successivi bandi.
6. Il comune si riserva di assegnare mediante asta pubblica anche tombe abbandonate per le quali non sia stato possibile risalire ai concessionari e ne sia stata dichiarata la decadenza della concessione, non rispondenti ai requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale 4/2022. Per quanto riguarda la valutazione, la modalità di assegnazione e il costo della concessione si rimanda al precedente comma 3. È fatto obbligo all'assegnatario di effettuare i lavori necessari per la sistemazione della tomba di famiglia, con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 70 del presente regolamento. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcun feretro fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati.

Art. 91. Concessione di colombari per traslazione di salme

1. È vietato il rilascio di concessioni in uso di colombari per traslarvi feretri già sepolti all'interno del cimitero in altro colombario, in tombe, in cappelle private, in sepoltura ad inumazione o provenienti da altri cimiteri nei quali fossero già stati sepolti.

CAPO III - MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 92. Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:
 - a) rinuncia
 - b) decadenza
 - c) revoca
 - d) estinzione.

2 Trattandosi di beni demaniali, le aree e gli spazi cimiteriali sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili. Il diritto di proprietà di questi beni in capo al Comune è imprescrittibile. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù. Per quanto sopra, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento. In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia della concessione, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza e i manufatti per la tumulazione rientrano nella disponibilità del Comune, che diventa proprietario di ogni opera realizzata dal concessionario, senza che questi possa accampare alcuna pretesa o diritto di sorta. Fanno eccezione le tombe e le cappelle di famiglia non rispondenti ai requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale 4/2022, in situazione di degrado o in cattivo stato di manutenzione; in tal caso e ad insindacabile giudizio del Comune i concessionari ed i loro aventi causa sono tenuti alla demolizione integrale del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, con spese a loro carico.

Art. 93. Rinuncia

1. È facoltà del concessionario, o suo erede o legatario, rinunciare in qualsiasi momento alla concessione in uso di sepoltura a tumulazione. La rinuncia deve essere trasmessa al Comune con richiesta scritta tramite PEC, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o deposito al protocollo comunale.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale risulti completamente libera da feretri, cassette resti e urne cinerarie. Le spese di estumulazione sono a carico del richiedente.
3. La domanda di estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da colombario, ossario o nicchia cineraria per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
5. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione in altra sepoltura in concessione all'interno del cimitero, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
6. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma, dei resti o delle ceneri.
7. La rinuncia comporta l'estinzione della concessione e non dà diritto a restituzione del canone, nemmeno parziale.

Art. 94. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando il colombario, l'ossario o la nicchia cineraria non siano stati occupati da salma, ceneri o resti per i quali erano stati richiesti entro 60 giorni dall'assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 89 comma 2 del presente regolamento (loculi in "assegno");
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

- d) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto o all'esecuzione delle opere o alla posa del monumento o alla iscrizione delle epigrafi entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere e) e f) è adottata previa diffida al concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo on line e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Responsabile del servizio con provvedimento motivato in base ad accertamento dei presupposti.
 5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio competente disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del concessionario decaduto, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, nei modi stabiliti dal successivo art. 117.
 6. In seguito, il Responsabile del servizio competente, se del caso, disporrà per la demolizione delle opere, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del concessionario decaduto, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, nei modi stabiliti dal successivo art. 117.
 7. La decadenza comporta l'estinzione della concessione e non dà diritto a restituzione del canone, nemmeno parziale.

Art. 95. Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, per modificazione topografica del cimitero, per modifiche gestionali delle sepolture, in seguito alle previsioni del piano regolatore cimiteriale o per la tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. In tali casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contestualmente, verrà concesso agli aventi titolo l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
5. Nel giorno indicato, la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 96. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b) per rinuncia della concessione prima del termine di scadenza;
 - c) per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.
 - d) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - e) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture passa in proprietà al Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro sei mesi dall'esumazione od estumulazione e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.
4. Nel caso in cui il Comune ritenga necessario demolire la sepoltura (tombe di famiglia e cappelle), le relative spese sono poste a carico del concessionario o dei suoi eredi, che potranno avvalersi di ditte di fiducia da loro incaricate. In caso di inerzia del concessionario o eredi, provvede il comune con diritto di piena rivalsa a rimborso delle spese sostenute nei confronti del concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo, nei modi stabiliti dal successivo art. 117.
5. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune, ponendo le relative spese a carico del concessionario o dei suoi eredi nei modi stabiliti dal successivo art. 117.

Art. 97. Decadenza per estinzione della famiglia

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba o cappella di famiglia venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi trent'anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa.

TITOLO V - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 98. Avvio dell'attività funebre

1. L'attività funebre è avviata, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4/2022, a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività, attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della L.R. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima L.R. 33/2009.
2. In merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi, alle incompatibilità e alle condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre, ai percorsi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre, agli obblighi di correttezza e trasparenza si rinvia agli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 4/2022.

Art. 99. Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alla normativa di settore e alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 100. Lavori di manutenzione per conto di privati – accesso al cimitero

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.
2. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento ed un abbigliamento consono alla natura del luogo; nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camicia, con divieto assoluto di restare in calzoncini o canottiera. In caso di inadempienza alle norme disciplinari previste dal presente regolamento o impartite dal Responsabile del cimitero, ne viene disposto l'allontanamento.
3. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria le imprese devono attenersi alle procedure di accesso e garanzia definite dall'ufficio cimiteriale.
4. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili in solido con il titolare della concessione o autorizzazione per eventuali danni arrecati a persone o a cose, del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori. Tali Imprese, prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione, devono richiedere al Servizio competente l'autorizzazione per l'ingresso per lavori al Cimitero. L'autorizzazione deve essere richiesta su apposito modulo messo a disposizione dal competente ufficio e deve essere inviata a mezzo PEC al protocollo comunale almeno 15 giorni dalla data di inizio dei lavori. L'autorizzazione è rilasciata previo versamento dei diritti di segreteria e previo deposito di copia di polizza assicurativa a copertura di ogni e qualsiasi danno arrecato dall'Impresa a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori. Per il consumo di acqua ed energia elettrica impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
5. Sono stabilite dall'ufficio cimiteriale le procedure di verifica in contraddittorio di eventuali danni provocati dall'impresa durante l'esecuzione dei lavori.

6. È tassativamente vietato alle Imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività eticamente, professionalmente e moralmente scorrette o censurabili.

Art. 101. Recinzione aree

1. Durante le operazioni di costruzione, manutenzione, restauro e demolizione di tombe di famiglia e cappelle, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. È consentita l'occupazione dello spazio attiguo alla sepoltura oggetto di intervento strettamente necessario per il deposito di materiali e attrezzature indispensabili per l'esecuzione dei lavori. L'occupazione è soggetta ad autorizzazione da richiedere all'Ufficio SUAP; l'autorizzazione verrà rilasciata previo parere ed eventuali prescrizioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. È fatto obbligo di pulizia e ripristino delle aree oggetto di occupazione.

Art. 102. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal Responsabile del Servizio.

2. È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

3. Anche laterizi, sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio concesso ai sensi dell'art. 101 comma 2; il Responsabile del servizio, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Ogni giorno, a fine lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi dovranno essere collocate in zone individuate dal responsabile del Servizio e nascoste alla vista dei visitatori.

5. Per il consumo di acqua ed energia elettrica impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

6. Nelle aree di cantiere dovranno essere rispettate le norme di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori, del personale cimiteriale e dei visitatori.

7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in impianti regolarmente autorizzati, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare a regola d'arte le opere eventualmente danneggiate.

8. Le ossa eventualmente rinvenute durante i lavori devono essere consegnate al custode cimiteriale, che provvederà al deposito come da presente Regolamento.

Art. 103. Automezzi e mezzi d'opera

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo modalità ed orari prescritti dal Responsabile del servizio e solo se da questi preventivamente autorizzati ai sensi del precedente art. 100.
2. L'ingresso e il transito di veicoli e mezzi d'opera con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sono vietati. Eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente per l'esecuzione di lavori commissionati dal Comune.
3. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato avente massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.
4. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante e cordonati.
5. I veicoli devono transitare a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e avendo cura di non cagionare danni a persone o a cose.
6. La sosta dei mezzi è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché non restino incustoditi.

Art. 104. Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del Responsabile del servizio.
3. Nei sotto indicati periodi è fatto divieto a chiunque di eseguire all'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti la costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Nei medesimi periodi le Imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti:
 - dal 26 ottobre al 7 novembre (Commemorazione dei defunti);
 - dal 23 dicembre al 7 gennaio (festività natalizie);
 - nei 5 giorni precedenti e 5 giorni successivi la Santa Pasqua.
4. In deroga al precedente comma, esclusivamente i fioristi potranno accedere al cimitero fino a due giorni prima di ogni festività.
5. Sono fatti salvi eventuali interventi straordinari che si rivelino necessari o obbligatori per motivi igienico-sanitari, di messa in sicurezza o al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 105. Vigilanza e controllo delle opere

1. Fatto salvo le competenze e le responsabilità poste in capo dalla normativa vigente e proprie del Direttore dei lavori, il custode del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni e relaziona al Responsabile del servizio

competente anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 106. Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - b) occuparsi della salma e del cadavere dei resti mortali, delle ceneri;
 - c) effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni;
 - d) espletare le incombenze presso gli uffici ATS;
 - e) provvedere al recupero salma, anche su richiesta del Comune.
2. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 4/2022 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

Art. 107. Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
2. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
3. di sostare nei cimiteri, negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
4. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 108. Tombe di interesse storico

1. Le sepolture di interesse storico su area pubblica, se presenti, sono individuate dal Piano Regolatore cimiteriale.
2. L'Amministrazione comunale provvede alla manutenzione delle suddette sepolture se in stato di abbandono o di cattiva manutenzione per incuria o morte degli aventi diritto, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del concessionario, ovvero i suoi eredi o aventi titolo.

Art. 109. Schedario dei defunti - Scadenzario delle concessioni

1. Presso l'ufficio servizi Cimiteriali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario è tenuto mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti sepolti nel cimitero comunale.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - c) gli estremi del contratto di concessione;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
 - e) il canone di concessione versato;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
4. Presso l'ufficio servizi Cimiteriali è altresì tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
5. L'ufficio competente dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 110. Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori Comune

1. Presso l'ufficio di Stato Civile è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori Comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro è tenuto, preferibilmente con l'ausilio di strumenti informatici.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: il numero progressivo, la data del decesso, l'ora del decesso, le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, data di nascita), il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma, la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

Art. 111. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente le concessioni cimiteriali e i servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti le concessioni e i servizi di cui al comma 1 viene effettuata strumenti elettronici di incasso previsti dalla legge;
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti.

Art. 112. Sanzioni

1. Per le violazioni indicate nell'allegato 1 si applicano le sanzioni in esso riportate.
2. Per l'inosservanza agli ulteriori obblighi, previsti nel presente regolamento, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. Sono fatte salve le sanzioni particolari secondo leggi o regolamenti generali.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo 1 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera della Polizia Locale, anche su segnalazione del personale addetto al cimitero; non è consentito il pagamento nelle mani dell'accertatore.

5. L'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'accertata violazione di norme del presente regolamento, non esonera il responsabile dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

6. In caso di inadempienze reiterate del presente regolamento, le imprese possono essere sottoposte alla sanzione della motivata sospensione delle lavorazioni.

Art. 113. Tumulazione con animali d'affezione (art. 75 c. 13 L.R. 4 marzo 2019, art. 29 Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4)

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nicchia cineraria o tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.

2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. È ammessa, invece, la raffigurazione (fotoceramica) del defunto insieme al suo animale.

4. Per animale d'affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo (quali il cane per disabili, gli animali da pet - therapy, da riabilitazione).

5. Ai fini di quanto stabilito ai punti 8, 9, 10 e 11 dell'art. 48 del presente regolamento, all'interno della sepoltura la tumultazione dell'animale occupa uno spazio per ceneri.

6. Alle pratiche di tumultazione/movimentazione dell'animale di affezione si applicano, per analogia, le tariffe previste per la movimentazione di un defunto in stato ceneri.

7. La tumultazione delle ceneri dell'animale di affezione deve essere successiva alla sepoltura del suo proprietario. Non potrà essere autorizzata la tumultazione di un animale di affezione se non è già tumulato o non è stata richiesta e fissata la tumultazione del suo defunto proprietario.

8. L'urna contenente le ceneri dell'animale d'affezione, sigillata, dovrà essere provvista di una targa riportante il tipo e il nome dell'animale, la data di cremazione e l'eventuale numero identificativo del suo microchip. Non è ammesso l'ingresso in cimitero dell'urna contenente le ceneri dell'animale prima del giorno fissato per la relativa tumultazione. Se per qualsiasi ragione l'operazione di tumultazione dovesse essere rinviata, l'urna dovrà esser riconsegnata al cittadino, non essendo ammesso il suo deposito nel cimitero.

9. L'estumulazione del defunto non potrà essere autorizzata qualora non sia preventivamente definita anche la destinazione dell'animale di affezione di cui il defunto era proprietario.

10. Lo spostamento/traslazione del defunto proprietario dell'animale comporterà anche lo spostamento di quest'ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche

sepolto il suo proprietario. Pertanto, nel caso in cui il proprietario sia traslato in altra sepoltura all'interno dei cimiteri comunali e le ceneri dell'animale non possano più essere tumulate insieme al suo proprietario (ad esempio, per mancanza di spazio o mancanza dei nulla osta necessari di chi gestisce il manufatto di destinazione), le stesse dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ha richiesto la sua estumulazione/traslazione.

11. Non sono ammessi:

- il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario comune o nell'ossario comune; - la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.

12. Per ottenere l'autorizzazione alla tumulazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- Istanza per ottenere la tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione nello stesso manufatto di sepoltura del suo defunto proprietario, presentata da uno degli eredi con dichiarazione e presa d'atto delle condizioni necessarie. La richiesta dovrà essere prodotta sull'apposito modulo, completo di marca da bollo e documento di identità in corso di validità del richiedente.

- Certificato di avvenuta cremazione dell'animale, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario (art. 6 Legge Regionale n. 20 del 21/10/2022 Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia).

- Assensi necessari per procedere alla tumulazione nel manufatto di destinazione, in analogia a quanto previsto per la tumulazione di un defunto.

- Altra documentazione necessaria per l'operazione cimiteriale, in analogia a quella già in uso per la tumulazione di un defunto.

13. L'estumulazione dell'animale di affezione potrà avvenire per:

a) traslazione del proprietario all'interno dei cimiteri comunali, con contestuale spostamento anche dell'animale di affezione nella medesima sepoltura di destinazione. In tali casi dovrà essere acquisita:

- la documentazione prevista per l'estumulazione del defunto e la sua tumulazione nella nuova destinazione;
- la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione e la documentazione occorrente per la tumulazione nella nuova sepoltura di destinazione del suo proprietario;

b) traslazione del proprietario al di fuori dei cimiteri comunali. In tal caso dovrà essere acquisita:

- la documentazione prevista per l'estumulazione del defunto, con indicazione della nuova destinazione individuata al di fuori dei cimiteri comunali;
- la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione con impegno del richiedente a ritirare la cassetta contenente le sue ceneri contestualmente al ritiro del feretro/cassetta/urna del defunto/proprietario;

c) liberare spazio per l'accesso di un altro defunto nel manufatto ove è tumulato il proprietario dell'animale di affezione (ad esempio, qualora si volesse tumulare in celletta il coniuge del defunto, già tumulato con le ceneri del suo animale, e per ricongiungere i due coniugi è necessaria l'estumulazione dell'animale di affezione). In tali casi dovrà essere acquisita:

- la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione con impegno del richiedente a ritirare la cassetta contenente le sue ceneri quale adempimento obbligatorio e preventivo alla tumulazione del successivo defunto;
- la documentazione prevista per la tumulazione del defunto.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 114. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.03.2002, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 15.03.2011, deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/04/2012, deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/05/2017 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data 05.12.2019 è espressamente abrogato e cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento. Sono fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 115. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve, fino al loro naturale esaurimento, tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento scadono secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
4. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 116. Cautele

1. Chiunque presenti istanza per la sepoltura di un defunto, per un'operazione cimiteriale per l'incisione dell'epigrafe o per la modifica o manutenzione di un manufatto, lo fa in nome, per conto e con il consenso preventivo dei soggetti legittimati a disporre delle spoglie mortali e del concessionario del manufatto medesimo. In presenza di controversie tra privati in merito a tali atti, l'Amministrazione comunale rimane estranea e non assume alcun ruolo nei relativi procedimenti.

Art. 117. Rivalsa

1. Gli oneri, le tariffe e le spese di cui al presente regolamento dovranno essere rimborsate al Comune, o a chi dallo stesso delegato, entro 30 giorni dalla richiesta, che potrà essere indirizzata anche a uno solo dei familiari, concessionari, ovvero i loro eredi o aventi titolo, restando salvo il diritto di regresso tra gli obbligati ai sensi dell'art. 1299 del Codice Civile (regresso tra condebitori).

Art. 118. Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

1. In assenza di regolare atto di concessione rilasciato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, è demandato ai parenti o ai discendenti del defunto provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. A sanatoria, i parenti o discendenti aventi titolo, possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia, ai sensi del presente regolamento e previo pagamento del corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III.
4. Per quanto riguarda tombe o cappelle di famiglia, qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad estumulazione d'ufficio con diritto di rivalsa a rimborso delle spese sostenute nei confronti dei parenti o discendenti dei defunti nei modi stabiliti dal precedente art. 117 e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II; nel caso in cui non sia possibile rintracciare i discendenti o i familiari dei defunti, il Comune provvede all'estumulazione e alla successiva collocazione dei resti con oneri a carico del nuovo assegnatario della sepoltura ai sensi dell'art. 90 del presente Regolamento.

Art. 119. Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, del regolamento statale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nonché alle norme regionali ed in particolare alla Legge regionale n. 33/2009 - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità - e al Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della medesima legge regionale relativo a "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre" del 14 giugno 2022 n. 4, e successive loro modifiche e/o integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 120. Entrata in vigore

1. Così come previsto dall'art. 7 del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio online, previa esecutività dell'atto di adozione.

TABELLA DELLE VIOLAZIONI

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	IMPORTO DELLA SANZIONE
Divieto di procacciamento e contrattazione all'interno delle strutture comunali (art. 3)	Da € 100,00 a € 500,00
Sosta del feretro non autorizzata (art. 24)	Da € 75,00 a € 500,00
Divieti di cui all'art. 65 (escluso comma 4)	Da € 25,00 a € 150,00
Divieti di cui all'art. 66	Da € 25,00 a € 150,00
Esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione (art. 65 c. 4, 100) Ingresso per lavori in assenza di autorizzazione o con mezzi non idonei e/o non autorizzati (art. 103) Esecuzione di lavori non autorizzati nei giorni festivi, prefestivi o nei periodi in cui è fatto divieto (art. 104)	Da € 100,00 a € 500,00 fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni in materia edilizia
Occupazione di spazi in assenza o in difformità di autorizzazione (art. 101)	Da € 25,00 a € 250,00
Abbandono e/o scarico di macerie e materiali di risulta in genere (art. 102)	Da € 100,00 a € 500,00
Lavorazione di materiali non autorizzata (art. 102)	Da € 100,00 a € 500,00